

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO
INTERDIPARTIMENTALE ALMA MATER RESEARCH INSTITUTE FOR HUMAN-
CENTERED ARTIFICIAL INTELLIGENCE - (ALMA AI)**

*Emanato con D.R. n. 2429/2019 del 19/12/2019, aggiornato con le modifiche di cui al D.R. n. 1150 del
25/07/2025*

(Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica al Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence - (Alma AI), di seguito indicato come "Centro".

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 (Definizione)

1. Il Centro Alma AI è una Struttura dell'Ateneo di interesse strategico diretta alla realizzazione delle specifiche attività di cui all'articolo 3.
2. Promuovono il Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di cui all'allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 3 (Finalità)

1. Il Centro svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati e trasferimento tecnologico sui temi connessi all'Artificial Intelligence (AI) e in particolare sui seguenti argomenti di ricerca:
 - i. Foundations of Artificial Intelligence: riguarda sia la ricerca di base sulle tecniche distintive dell'intelligenza artificiale (ad es., knowledge representation and reasoning, machine learning, planning, decision support and optimization, multi-agent systems, machine vision, natural language processing, generative AI), sia la sua visione centrata sugli aspetti umani, cognitivi ed etici, gli impatti di questa disciplina sulla società, l'economia e la cultura, e le connessioni interdisciplinari con altre discipline.
 - ii. Hard Sciences and AI: comprende lo studio delle metodologie alla base della AI sviluppate e applicate alle scienze dure, come ad esempio, i modelli fisici e matematico-statistici per machine learning e deep learning.

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- iii. Humanistic AI: concerne l'ibridazione di tecniche computazionali con metodi umanistici quali digital humanities, rappresentazione della conoscenza, interazione e comprensione persona-computer, robotica sociale, arti e creatività.
- iv. AI for Industry and Telecommunications: riguarda l'uso di tecniche di intelligenza artificiale nell'industria e nelle telecomunicazioni, nell'agro-alimentare, nella logistica e nelle catene produttive per un miglioramento dei processi e dei prodotti così come nelle telecomunicazioni.
- v. AI for Health and Well being: copre sia la diagnostica avanzata tramite l'analisi di immagini, di dati clinici e pre-clinici, sia l'ottimizzazione dei servizi e dei processi sanitari.
- vi. AI for Law and Governance: concerne l'uso di tecniche di AI in ambito giuridico e politico-sociale, come nello sviluppo di modelli computazionali per la conoscenza in tale settore, il ragionamento e processo decisionale, per analizzare e classificare documenti legali o testi inerenti al dibattito pubblico, per prevedere sentenze o orientamenti politici a livello nazionale e internazionale, ivi inclusa la risoluzione dei conflitti, definire le responsabilità e per supportare i processi di definizione delle politiche pubbliche e di partecipazione sociale.
- vii. AI and Education: riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nelle piattaforme di learning e in generale nei metodi didattici innovativi, così come processi per l'apprendimento dell'intelligenza artificiale stessa.
- viii. AI and High Performance Computing and Quantum Computing: riguarda la parte infrastrutturale e architetture di supporto all'intelligenza artificiale che, in alcune sue tecniche, richiede grande potenza computazionale e la capacità di memorizzare enormi moli di dati. D'altra parte, queste infrastrutture ed architetture devono essere ottimizzate per quanto riguarda il consumo di potenza e il loro funzionamento in generale.

Al fine di meglio realizzare le finalità di cui al presente articolo, le attività del Centro sono organizzate in otto Unità Scientifiche, corrispondenti agli otto temi di ricerca sopra menzionati. Ogni Unità Scientifica è coordinata da due Referenti, nominati dal Direttore del Centro tra i componenti del Consiglio. Nell'Unità Scientifica su "AI for Law and Governance" confluiscono le attività scientifiche già svolte dal Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica "A. Gaudenzi E G. Fassò" (CIRSFID).

- b) funzioni di supporto alla didattica e di alta formazione di concerto coi Dipartimenti (Dottorato, Dottorato Internazionale, Master, Corsi di Alta formazione);
- c) funzioni connesse alla erogazione di servizi.

2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:
 - a) propone iniziative e progetti di ricerca e di terza missione;
 - b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati;
 - c) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
 - d) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;
 - e) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati;
 - f) organizza attività di divulgazione.

CAPO III - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono Organi del Centro il Direttore e il Consiglio.
2. È, inoltre, istituito un Comitato scientifico, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:
 - a) è eletto dal Consiglio del Centro tra i professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti che partecipano al Centro, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
 - b) nomina un Vicedirettore, che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro;
 - b) presiede e convoca il Consiglio;
 - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
 - d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) propone al Consiglio la distribuzione delle risorse;
 - f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - g) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio, ferme restando le competenze e le responsabilità dell'ufficio o della struttura che svolge le attività amministrative e contabili per il Centro;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
 - i) è consegnatario degli spazi eventualmente assegnati al Centro e dei beni mobili costituenti dotazione inventariale del Centro, secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
 - j) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell'art. 12, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del Regolamento di organizzazione.
3. L'incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore del Centro è inoltre incompatibile con la direzione di altre Strutture e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Ateneo.

Articolo 6 (Il Consiglio)

1. Il Consiglio del Centro è composto da:

- a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
- b) dal Vicedirettore;
- c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o loro delegati, da individuare fra i professori e i ricercatori dello stesso Dipartimento; in caso di delega, il delegato è componente effettivo fino alla scadenza del mandato del delegante e salvo revoca della delega stessa;
- d) fino a due professori o ricercatori per Dipartimento partecipante al Centro (per un totale al massimo pari al doppio del numero dei Dipartimenti partecipanti), designati dai Dipartimenti stessi.

I membri del Consiglio di cui alle lettere c), d), restano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo-gestionale della Struttura che assicura il service globale al Centro (o un suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio:
- a) elegge il Direttore del Centro ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento a maggioranza assoluta dei propri componenti;
 - b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, nel rispetto delle linee guida formulate dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione delle attività;
 - c) verifica annualmente il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione e approva la documentazione istruttoria, affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 3 dell'art. 26 dello Statuto di Ateneo;

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

- d) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
- e) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- f) approva la proposta di budget e il consuntivo;
- g) delibera il piano triennale di programmazione degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il budget;
- h) definisce i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
- i) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti esterni;
- j) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- k) delibera sulle richieste di adesione al Centro dei Dipartimenti;
- l) propone modifiche al Regolamento di funzionamento.

Articolo 7 (Comitato scientifico)

1. All'interno del Centro è costituito un Comitato scientifico, composto dal Direttore, dal Vicedirettore e dai Referenti delle unità scientifiche.
2. Il Comitato Scientifico svolge funzioni istruttorie o deliberative su delega del Consiglio per le attività di cui alle lettere d), e) e k) dell'art. 6 comma 2.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE

Articolo 8 (Modifiche alla composizione del Centro)

1. Aderiscono al Centro i Dipartimenti proponenti la costituzione del Centro di cui all'allegato 1 al presente regolamento.
2. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti dell'Ateneo, anche su iniziativa di propri docenti strutturati, mediante un'apposita delibera che indichi le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione del Centro.
3. L'adesione di un nuovo Dipartimento è approvata, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione di una nuova adesione comporta la integrazione dell'allegato 1 al regolamento del Centro.
4. La delibera del Dipartimento che chiede di aderire al Centro indica inoltre l'eventuale

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
afferenza a una o più Unità Scientifiche.

5. I Dipartimenti partecipanti al Centro possono deliberare il ritiro dalla partecipazione; il ritiro della partecipazione è approvato, su proposta del Consiglio del Centro, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. La delibera di approvazione del ritiro indica le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi già messi a disposizione del Centro e comporta la modifica dell'allegato 1 al regolamento del Centro.

Articolo 9 (Autonomia e Gestione)

1. I livelli di autonomia amministrativa e gestionale sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e possono declinarsi in autonomia di programmazione economico finanziaria, di revisione della programmazione, di gestione contabile e di consuntivazione, autonomia di gestione delle risorse strumentali, autonomia negoziale, autonomia patrimoniale.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato nella delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone sulla istituzione o riassetto, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 10 (Risorse)

1. Il budget del Centro può essere costituito da:
 - a) conferimenti dei Dipartimenti promotori secondo gli impegni da essi assunti in sede di proposta di costituzione e definiti con la delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione del Centro;
 - b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
 - c) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi e altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro stipulati con enti pubblici o privati, siano essi nazionali o internazionali;
 - d) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione di attività in forma integrata;
 - e) erogazioni liberali.

CAPO V — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/08/2025.
